

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha emesso all'esito della trattazione scritta la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

assistito e difeso dall'Avv.to Giuseppe Sabbatella del Foro di Napoli

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588)

Rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Dirigente dott.

Resistente

oggetto: depennamento graduatoria II fascia - rideterminazione punteggio Conclusioni

Per il ricorrente: "1) Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, l'illegittimità/nullità/inefficacia ovvero disapplicare il decreto n. del 30/06/2023 emesso dall' Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Reggio Emilia in toto o comunque nella parte in cui dispone che il servizio svolto dal ricorrente risulta essere prestato di fatto e non di diritto, con



conseguente decurtazione del punteggio precedentemente assegnato, nonché degli eventuali atti presupposti, connessi e/o conseguenti;

- 2) Condannare le Amministrazioni resistenti al riconoscimento dei periodi di servizio corrispondenti agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21 e 2021/22 indicati in domanda ovvero di quel maggiore o minor periodo di servizio che il Giudicante riterrà di giustizia;
- 3) Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione dell'ulteriore punteggio corrispondente ai predetti periodi di servizio pari a punti 60 per le classi di concorso B003 (Laboratorio di Fisica) e B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) e ADSS (Sostegno scuola superiore) ovvero a quel maggior o minor punteggio e/o per quelle classi di concorso che il Giudice riterrà di giustizia, con consequenziale rettifica dello stesso nelle graduatorie di riferimento; In via subordinata, in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito ovvero alle competenti articolazioni territoriali, di provvedere agli adempimenti all'uopo necessari;
- 5) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio e rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario."

 Per il Ministero: "Si conclude affinché l'On. Le Tribunale adito, reietta e disattesa ogni avversa pretesa, voglia rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto e in diritto, con

vittoria di spese"



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. , ha convenuto il Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento ai fini giuridici del punteggio per il servizio prestato quale ITP (insegnate tecnico pratico) - con riserva nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto - in forza di inserimento in via di autotutela e di successivo provvedimento giurisdizionale favorevole.

Il ricorrente, ha esposto di essere un insegnate tecnico pratico (ITP) in possesso del diploma di perito industriale capotecnico (all 1), titolo idoneo all'insegnamento, in forza del quale era stato inserito nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/18; 2018/19 e 2019/20 disciplinate ratione temporis dal D.M. 374 del 1° giugno 2017 per le classi di concorso B003 (Laboratorio di Fisica), B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) e ADSS (Sostegno scuola superiori).

All'esito della sentenza del Tar Lazio con cui era stato annullato il DM n. 374/17 "nella parte in cui all'art. 2 esclude dalla possibilità di inserimento nella Il fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP", il Ministero aveva deciso di inserire in II fascia tutti gli ITP che avessero presentato analogo ricorso e che, per non vedersi scavalcato in graduatoria, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR per ottenere analoga pronuncia di annullamento del D.M. citato; riconosciuto con Sentenza n.

Il Ministero, quando il giudicato era ancora pendente, aveva provveduto al suo inserimento in II fascia, e, attingendo dalla stessa, aveva stipulato tre contratti di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20.

Nel luglio del 2020, le Graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente e educativo venivano sostituite dalle Graduatorie Provinciali e d'Istituto per le Supplenze (GPS) cosicché il ricorrente, in forza del giudicato favorevole, presentava



domanda di inclusione nella I fascia delle GPS (corrispondente alla II fascia delle vecchie graduatorie ex D.M. 374 del 1° giugno 2017) per il biennio 2020/22 e per il successivo biennio 2022/24;

A seguito dell'inserimento nelle nuove GPS, il Ministero stipulava contratti di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/2023.

Tuttavia, la sentenza n. del 22/12/2017 del TAR del Lazio favorevole al ricorrente veniva riformata con successiva Sentenza del Consiglio di Stato n. del 30/03/2021, la quale statuiva che i docenti in possesso del cosiddetto diploma ITP non potevano accedere alla prima fascia delle GPS senza il conseguimento di uno specifico titolo avente valore abilitante all'insegnamento (es. PAS, TFA etc.).

In attuazione del suddetto giudicato, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, con provvedimento del 30/06/2023, disponeva l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia GPS, in quanto lo stesso risultava non essere più munito di titolo di accesso; col medesimo provvedimento l'Ufficio stabiliva altresì che tutto il servizio prestato dal docente negli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22 era da considerarsi valido ai soli fini di fatto e non diritto, con conseguente decurtazione del punteggio.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità di tale provvedimento, richiamando, a sostegno delle proprie ragioni, il principio di tutela dell'affidamento incolpevole, la sufficienza del titolo di studio posseduto per la stipula di contratti di supplenza in materie tecnico-pratiche, la tassatività dei casi di annullamento del punteggio di servizio.

2. Si è costituito il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato nella del 30.03.2021, è stato definitivamente sancito il possesso dell'abilitazione quale titolo di accesso all'insegnamento anche



per gli ITP, fino ad allora inseriti nelle II Fasce delle Graduatorie di Istituto sulla base del solo diploma di istruzione tecnico superiore.

Il ricorrente non ha dichiarato il possesso dell'abilitazione sulla specifica classe di concorso; pertanto, è stato legittimamente escluso dalla I Fascia delle G.P.S.- Sostegno; altrettanto correttamente il servizio prestato è stato considerato ai soli effetti di fatto e non di diritto ed il punteggio è stato rideterminato in quanto prestato senza titolo abilitante.

- 3. La causa viene decisa a seguito del deposito di note di trattazione scritta.
- 4. Il ricorso è fondato.
- **5.** Va riconosciuto al ricorrente il punteggio per il servizio prestato negli aa.ss. dal 2017/18 al 2021/22, in virtù dell'inserimento nella II fascia.

Il Tribunale condivide le argomentazioni delle sentenze del Tribunale di che viene richiamata ex art 118 disp att. cpc.

Osserva il giudicante che:

-come si legge nel ricorso, il ricorrente è un insegnate tecnico pratico (ITP) in possesso del diploma di perito industriale capotecnico ed era stato inserito nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/18; 2018/19 e 2019/20 2017 per le classi di concorso B003 (Laboratorio di Fisica), B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) e ADSS (Sostegno scuola superiori) (doc 2);

- -l'inserimento del docente in II fascia è avvenuto per decisione del Ministero in autotutela (cfr. nota ministeriale del 14/08/2017 doc 3);
- se il ricorrente fosse rimasto inserito nella III fascia delle graduatorie d'istituto per gli anni 2017/2020 e successivamente nella II fascia GPS per gli anni dal 2020/2022 avrebbe ottenuto incarichi a tempo determinato anche sulla base dell'attuale punteggio rettificato pari a 26.50 (doc 12);



-non è applicabile la previsione dell'art art. 8 della O.M. 112/2022 in quanto il ricorrente non ha reso dichiarazioni mendaci relativamente ai titoli di accesso e, come si è detto, è stata la stessa Amministrazione ad inserirlo nelle graduatorie in attesa della pronuncia del giudice amministrativo.

Per quanto argomentato, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di decurtazione del punteggio di servizio maturato negli anni scolastici e va ordinato al Ministero convenuto di ripristinare a favore del ricorrente il maggior punteggio.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n.

1) Accerta e dichiara l'illegittimità della decurtazione del punteggio di servizio maturato da negli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 adottata con il decreto 0010076 del 30/06/2023 e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a ripristinare a favore del ricorrente il maggior punteggio nelle graduatorie di riferimento riconoscendo il detto servizio anche ai fini giuridici.

Il Giudice Dott.ssa Silvia Cavallari

